

Brescia, lì 31.03.2025

OGGETTO: AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Con l'art. 14 del DLgs. 192/2024 è stata introdotta una disciplina generale dell'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta, che consente:

- la liberazione dal vincolo fiscale di qualunque riserva
- mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%**.

Con l'affrancamento la riserva, se distribuita, non comporta più oneri fiscali **in capo alla società**.

Esempio

senza affrancamento:

- riserva di rivalutazione L 126/2020 euro 100.000
- esigenza di distribuzione anno N
- tassazione in capo alla società 24% Ires euro 24.000
- tassazione del dividendo di euro 76.000 in capo al socio al 26% euro 19.760
- incasso dividendo netto euro 56.240

con affrancamento:

- riserva di rivalutazione L 126/2020 euro 100.000
- affrancamento nel 2025 euro 10.000
divisibile in 4 rate da giugno 2025 a giugno 2028
- esigenza di distribuzione anno N
- tassazione in capo alla società euro zero
- tassazione del dividendo di euro 90.000 in capo al socio al 26% euro 23.400
- incasso dividendo netto euro 66.600

Nella chiusura dei bilanci, le imprese valutano l'opportunità dell'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta.

La norma consente di eliminare il regime di sospensione per le riserve che erano **già iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2023 e che sono ancora esistenti nel bilancio successivo**.

Le riserve dovranno essere "esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023" e residuare "al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024". Questo vuol dire che eventuali variazioni dell'importo della riserva avvenute nel corso di quest'ultimo esercizio (anno 2024 per i soggetti "solari") non pregiudicano l'accesso all'affrancamento, che peraltro può essere anche parziale.

Liquidazione e versamento dell'imposta

L'imposta sostitutiva sull'affrancamento, con aliquota unica del 10%, dovrà essere liquidata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (e quindi nel modello REDDITI 2025).

L'affrancamento, che dovrà risultare dal **quadro RQ del modello Redditi 2025**, si perfeziona con la presentazione di tale dichiarazione (relazione al Dlgs 192/2024) e, secondo quanto fu indicato

per precedenti affrancamenti (Circolare 33/E/2005), i relativi effetti retroagiscono al 1° gennaio 2025. Ciò significa che potranno essere affrancate anche le riserve distribuite prima del pagamento dell'imposta, purché dopo il 31 dicembre 2024.

Chi si avvarrà dell'affrancamento, che può riguardare anche solo una parte delle riserve, dovrà versare la sostitutiva in **quattro rate annuali** senza interessi alle scadenze di versamento dell'Ires da giugno 2025 a giugno 2028.

Conseguenze della distribuzione delle riserve di rivalutazione

L'affrancamento elimina, in capo alla società, la tassazione che scatta in caso di distribuzione della riserva o di altri utilizzi che comportino il realizzo della sospensione.

Per i soci, la distribuzione della riserva affrancata (equiparata a riserva di utili) è tassata nelle società di capitali come un dividendo, mentre non comporta alcuna imposizione sui soci di società di persone o di capitali trasparenti (oltre che per gli imprenditori individuali) in quanto l'affrancamento equivale ad una tassazione per trasparenza e genera un incremento del costo fiscale della partecipazione (poi ridotto dalla distribuzione).

La tabella evidenzia le conseguenze, per la società e per i soci, della distribuzione delle riserve di rivalutazione, affrancate o meno.

Tipo di società	Riserve non affrancate	Riserve affrancate
Società di capitali	La società paga l'IRES con le modalità previste dall'art. 13 della L. 342/2000. Il socio è tenuto ad assoggettare ad imposta, come dividendo, le somme ricevute (gli utili si considerano formati nell'esercizio in cui avviene la distribuzione, risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.8.2019 n. 332).	La società non paga nulla. Il socio è tenuto ad assoggettare ad imposta, come dividendo, le somme ricevute
Società di persone (in contabilità ordinaria)	La società attribuisce per trasparenza ai soci il reddito corrispondente al saldo attivo di rivalutazione, così come il credito per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione. Il socio è tenuto ad assoggettare ad imposta tale reddito, scomputando il credito d'imposta	Nessun effetto reddituale, né sulla società, né sul socio. (circ. Agenzia Entrate 15.7.2005 n. 33, § 3)

Studio Dott. Begni & Associati